



AREA FUNZIONAMENTO
Segreteria Organi di Giustizia

FMI - FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA

Viale Tiziano, 70 - 00196 Roma - RM
Tel. 06.32488.514 - Fax. 06.32488.410
giustizia@federmoto.it
giustizia@pec.federmoto.it

Proc. n. 6/21

Dec. n. 9/21

Il giorno 20 aprile 2021 presso la sede della F.M.I., in Roma, Viale Tiziano 70,

IL TRIBUNALE FEDERALE

composto da:

Avv. Luigi Musolino - Presidente

Avv. Paolo De Matteis - Componente

Avv. Claudio Fiorentino - Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul deferimento di :

- 1) PEZZUTO Stefano**, nato il 21.12.1991 a Torino (TO) e residente *omissis*, tesserato e licenziato 2021 col M.C. "GAERNE" con tessera n° 21029495 e licenza Fuoristrada élite n.G03374;

assistito dall'avv. Savino Marulli, con elezione di domicilio presso lo studio sito in Brescia, alla via Cefalonia n. 70; pec: savino.marulli@brescia.pecavvocati.it;

2) **GIRAUDO Olga**, nata l'11.11.1960 a Cuneo (TO) e residente *omissis*, tesserata 2021 col M.C. "BBR OFF ROAD" (del quale è il PRESIDENTE) con tessera n° 21209527;

assistita dall'avv. Paolo Torri con studio sito in Lecco alla Via Cavour, n. 44:

indirizzo pec: paolo.torri@lecco.pecavvocati.it;

3) **SANDRONI Renzo**, nato il 5.5.1969 a Pesaro e residente *omissis*, tesserato 2021 col M.C. "VALCONCA" con tessera n° 21060171; **assistito dall'avv. Stefano**

Mariani, con studio in Colombarone di Pesaro (PU) alla via Strada della Romagna n. 287; indirizzo email: avv.stefanomariani@gmail.com;

incolpati di:

il primo e la seconda di violazione dell'art. 10 del Regolamento di Giustizia (frode sportiva), e ciò in quanto in concorso tra loro:

il primo (PEZZUTO Stefano) nella sua qualità di determinatore/istigatore (e comunque di pilota beneficiario dell'altrui condotta ai sensi del 3° comma dell'art. 10 RdG);

la seconda (GIRAUDO Olga) in qualità di presidente del motoclub di appartenenza del primo (perfettamente a conoscenza sin dal 17 febbraio 2020 dell'impossibilità di iscrivere il PEZZUTO al campionato italiano motocross non essendo prevista la partecipazione dei titolari di licenza élite e ciò in quanto destinataria di mail con la quale il dirigente federale preposto alla gestione del SIGMA riscontrava una sua richiesta di iscrizione comunicandole tale impossibilità);

eludevano le norme per la partecipazione all'attività agonistica federale, inducendo in errore NEACSU Daniela e facendo inserire il pilota PEZZUTO Stefano nel portale SIGMA pur non essendo costui in possesso dei requisiti per la partecipazione al campionato italiano motocross.

Il solo PEZZUTO Stefano anche per violazione dell'art. 8 RdG, e ciò in quanto con svariati post pubblicati sul social network Facebook e visibili a tutti, ledeva gravemente la dignità, il decoro ed il prestigio della Federazione Motociclistica

Italiana e dei suoi organi direttivi centrali. In particolare, con un post visibile a tutti, pubblicato il 25.09. u.s. sulla propria bacheca Facebook, si esprimeva in questi termini nei confronti della Federazione Motociclistica Italiana:

“I soldi dell'iscrizione però se li sono presi subito e messi in tasca, chissà se li rivedremo più...”

così facendo innescava peraltro tutta una serie di commenti offensivi nei confronti della FMI da parte di altri utenti Facebook, pubblicati sotto al suo post;

successivamente, in data 8 gennaio 2021, dopo la pubblicazione di una modifica al regolamento del campionato italiano motocross 2021, pubblicava un ulteriore commento dal titolo "SIAMO AL CULMINE" nel quale accusava la FMI di voler **"far morire questo sport"**.

Il solo SANDRONI Renzo per violazione dell'art. 1 RdG, e ciò in quanto, in qualità di team manager della "Sandroni Racing", scuderia di appartenenza del PEZZUTO, con una pluralità di messaggi inviati via WhatsApp al presidente federale minacciava ritorsioni a seguito del provvedimento del STS n° 92/20 del 23 settembre 2020 col quale il suo pilota era stato escluso dal campionato italiano motocross. In particolare, in data 25 settembre 2020 inviava al Presidente federale - tramite la messaggistica WhatsApp - il seguente messaggio minatorio:

“Buongiorno Presidente, sappia che se lei entro stamattina non mi chiama e mi risolve la situazione io nel pomeriggio vado dai carabinieri e denuncio tutto verbalmente, tutta la federazione e lei in prima persona. Da lunedì saranno guai per tutti. Si ricordi presidente che io non sono l'ultima ruota del carro. Ci pensi bene. Faccio un casino che lei non si immagina neanche. Poi andiamo a controllare con chi di settore anche se tutte le prossime domeniche in pista vengono rispettate alla lettera tutte le misure precauzionali. Adesso io l'ho avvisata. Ci pensi. »).

DISPOSITIVO

Il Tribunale Federale, letti gli artt. 1, 8, 10, 15, 24, 29 e 93 del Regolamento di Giustizia, dichiara :

1) PEZZUTO Stefano, nato il 21.12.1991 a Torino (TO) e residente *omissis*, tesserato e licenziato 2021 col M.C. "GAERNE" con tessera n° 21029495 e licenza Fuoristrada élite n.G03374;

in ordine alla contestazione di cui all'art.10 RdG (frode sportiva) ASSOLTO con la formula "per non aver commesso il fatto";

in ordine alla contestazione di cui all'art. 8 RdG, responsabile dell'illecito, e, per l'effetto, gli applica la sanzione del ritiro della tessera e della licenza per mesi 2 (due). Sanzione convertita come da richiesta difensiva e dell'incolpato presenti in udienza, ai sensi dell'art. 24 RdG, in sanzione pecuniaria nella misura di euro 200,00, con l'avviso che, ai sensi dell'art. 15 RdG, in caso di omesso pagamento entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione del deposito della motivazione, la stessa sarà convertita automaticamente in sanzione inibitoria.


1) GIRAUDD Olga, nata l'11.11.1960 a Cuneo (TO) e residente *omissis*, tesserata 2021 col M.C. "BBR OFF ROAD" (del quale è il PRESIDENTE) con tessera n° 21209527;

responsabile dell'illecito contestato di cui all'art. 10 RdG, e, per l'effetto, le applica la sanzione del ritiro della tessera per mesi 9 (nove). Fine sanzione 20 gennaio 2022.

2) SANDRONI Renzo, nato il 5.5.1969 a Pesaro e residente *omissis*, tesserato 2021 col M.C. "VALCONCA" con tessera n° 21060171;

responsabile dell'illecito contestato di cui all'art. 1 RdG, e, per l'effetto, gli applica la sanzione del ritiro della tessera per mesi 9 (nove). Fine sanzione 20 gennaio 2022.

Riserva il deposito della motivazione in giorni 10.


Avv. Luigi Musolino
PRESIDENTE T. F.

Il presente provvedimento sia comunicato a:

Avv. Stefano Mariani;
Sandroni Renzo;
Avv. Savino Marulli;
Pezzuto Stefano, c/o avv. Savino Marulli,
Avv. Paolo Torri;
Girauda Olga;
Procuratore Federale;
Presidente Federale;
Segretario Generale;
Gruppo Ufficiali Esecutivi;
Gruppo Commissari di Gara;
Ufficio Fuoristrada;
Ufficio Tesseramento;
Ufficio Licenze;
Co. re. Veneto;
Co. re. Lombardia;
Co. re. Marche;
Motoclub di appartenenza dei medesimi;
Ufficio Stampa F.M.I.

Si ricorda che i dati contenuti nel presente provvedimento sono utilizzabili esclusivamente nell'ambito dell'organizzazione sportiva e il loro utilizzo per altri usi è tutelato dalla vigente normativa.